



COMUNE DI MOLA DI BARI

AVVISO PUBBLICO

ELENCO (short list) AVVOCATI DI FIDUCIA DEL COMUNE DI MOLA DI BARI

In esecuzione della Determinazione R.G. n.640 del 19/06/2018 di approvazione del presente Avviso Pubblico

SI RENDE NOTO

a tutti gli interessati, aventi i requisiti di legge richiesti dal Disciplinare approvato con deliberazione G.C. n. 69 del 24/05/2018, che questo Ente istituisce un elenco comunale di Avvocati, da cui si riserva di attingere, per eventuali futuri affidamenti di incarichi legali, di carattere giudiziale e/o stragiudiziale.

La richiesta di iscrizione nell'Elenco Comunale di soggetti disponibili a prestazioni professionali di tipo legale, nei termini previsti dal disciplinare, dovrà essere inviata a questo Ente entro e non oltre le ore **12.00 del 19/07/2018** tramite invio di Posta Elettronica Certificata all'indirizzo PEC:

serviziogale.comune.moladibari@pec.rupar.puglia.it, indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: *"Avviso pubblico per la costituzione di un Elenco di Avvocati"*.

Gli interessati all'iscrizione nell'elenco dei professionisti legali, singoli o associati, dovranno dichiarare di possedere i seguenti requisiti con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 su carta intestata secondo il modello allegato:

- a) di essere iscritti all'Ordine degli Avvocati;
- b) di non trovarsi in stato di incompatibilità con la P.A. precedente come prevede l'art. 3 del Disciplinare;
- c) di non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. (c.d. patteggiamento), per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- d) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- e) di essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati;
- f) di essere in possesso di apposita polizza di assicurazione, in corso di validità, ai sensi di legge.

L'elenco sarà suddiviso in 4 sezioni: Diritto Amministrativo - Diritto Civile - Diritto del Lavoro - Diritto Penale.

I soggetti in possesso dei requisiti ed interessati all'iscrizione nell'Elenco, potranno indicare espressamente nella domanda massimo due sezioni a cui iscriversi, come previsto dal Disciplinare. Ove siano indicate sezioni in numero superiore a due, saranno considerate ai fini della iscrizione solo le prime due sezioni indicate.

Alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovranno essere allegati:

- 1) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

2) Curriculum Vitae contenente le competenze specifiche professionali acquisite, specificando in modo dettagliato:

- le esperienze professionali maturate con riferimento alla sezione o alle sezioni per le quali viene richiesta l'iscrizione;

- la partecipazione a corsi professionali, stages e convegni nelle materie inerenti la sezione per la quale viene richiesto l'inserimento in elenco;

Il Curriculum dovrà essere presentato da un Singolo professionista o uno Studio associato. In quest'ultimo caso, potrà essere presentato o dal singolo professionista interessato, o da tutti i professionisti che lo Studio associato intende coinvolgere nello svolgimento degli incarichi di cui al presente avviso. In tale ultima eventualità lo studio associato verrà inserito nell'elenco come soggetto unico.

3) Disciplinare affidamento incarichi legali sottoscritto per presa visione ed accettazione.

Il Responsabile del presente procedimento è il dott. Filippo Lorusso – Capo Settore Affari Generali del Comune di Mola di Bari.

Per informazioni e chiarimenti:

Tel. 0804738314 – d.ssa Sarah Volpe – Tel. 080/4738308 – sig.ra Gianna Accettura

PEC: serviziolegale.comune.moladibari@pec.rupar.puglia.it ”

Il presente avviso, il disciplinare e la modulistica sono consultabili sul sito internet istituzionale al seguente indirizzo: www.comune.moladibari.ba.it - sezione “Servizi”- sottosezione “Struttura organizzativa dell’Ente/ Settore Servizi Generali/Servizio Legale.



II CAPO SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Filippo LORUSSO

FAC-SIMILE

DOMANDA DI INSERIMENTO NELL'ELENCO DI AVVOCATI ESTERNI

Al Responsabile Ufficio Contenzioso
Comune di Mola di Bari
Via De Gasperi n. 137
70042 - Mola di Bari (BA)

Il/la sottoscritto/a _____ Nato/a a _____
Residente in _____ alla via _____ n. _____
C.F. _____ P.IVA _____
Telefono: _____ E-mail _____
PEC: _____

In qualità di

- singolo professionista
- studio associato

CHIEDE

di essere iscritto alla short list di Avvocati esterni istituita dal Comune di Mola di Bari.
per la/e sezione/i (**max due sezioni**):

- CIVILE
- AMMINISTRATIVO
- LAVORO
- PENALE

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 DPR 28/12/2000 n°445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali,

DICHIARA

- a) di essere iscritto all' Ordine degli Avvocati di _____;
- b) di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- c) di godere dei diritti civili e politici;
- d) di non trovarsi in stato di incompatibilità con la P.A. precedente, né di avere cause ostative a contrarre con la P.A.;
- di non avere in corso, alla data della presentazione della presente istanza, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Mola di Bari;
- di non avere, alla data della presentazione della presente istanza, rapporti di parentela, affinità entro il secondo grado, coniugio o convivenza con i dipendenti del Comune titolari di POS e con gli Amministratori in carica;

- di non rivestire, alla data di presentazione della domanda, la carica di Assessore/Consigliere/Sindaco;
- e) di non essere destinatario di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. (c.d. patteggiamento), per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- di non essere stato destinatario di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare;
- f) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- g) di essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati;
- h) di essere in possesso di assicurazione per la responsabilità civile per i rischi derivanti dallo svolgimento di attività professionale in corso di validità polizza n. _____
Compagnia di assicurazione _____ Agenzia _____ di _____;

DICHIARA INOLTRE

- di riconoscere ed accettare che l'iscrizione nell'Elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte del Comune di Mola di Bari né, tantomeno, il diritto ad ottenere alcuna remunerazione;
- di prendere atto e accettare che l'iscrizione nell'Elenco non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente;
- di accettare espressamente tutte le condizioni indicate nel **Disciplinare per il conferimento di incarichi legali esterni per il Comune di Mola di Bari**;
- di riconoscere ed accettare che l'iscrizione nell'Elenco determinerà l'obbligo, all'atto dell'eventuale conferimento del singolo incarico e/o dei singoli incarichi, di stipulare apposita Convenzione e di accettare che il pagamento dei compensi avvenga secondo quanto previsto nel predetto Disciplinare;
- di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi con il Comune di Mola di Bari;
- di non assistere, difendere e/o rappresentare terzi in controversie (giudiziali e/o stragiudiziali) in essere contro il Comune di Mola di Bari;
- di impegnarsi a comunicare all'Ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti, l'Ente si riserva di procedere alla cancellazione dall'Elenco e di revocare per l'effetto gli incarichi conferiti;
- di autorizzare l'Ente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, per tutte le procedure relative e/o conseguenti all'iscrizione all'Elenco.

Allega alla presente:

- 1) Curriculum Vitae contenente le competenze specifiche professionali acquisite, con indicazione, in modo dettagliato:
 - delle esperienze professionali maturate con riferimento alla sezione o alle sezioni per le quali viene richiesta l'iscrizione;
 - della partecipazione a corsi professionali, stages e convegni nelle materie inerenti la sezione per la quale viene richiesto l'inserimento in elenco;
- 2) fotocopia di valido documento di identità.

3) Disciplinare affidamento incarichi legali sottoscritto per presa visione ed accettazione.

N. B. Il/la sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto, delle finalità e modalità di cui al D.Lgs n° 196/ 03.

Il recapito presso cui si desidera ricevere eventuali comunicazione è il seguente:

Luogo e data, _____ firma leggibile _____

NB: In caso di studio associato la domanda deve essere presentata esclusivamente dal rappresentante dello studio professionale.



COMUNE DI MOLA DI BARI

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI ESTERNI

INDICE

- ART. 1 - PREMESSA
- ART. 2 - ISTITUZIONE DELL'ELENCO
- ART. 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO
- ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
- ART. 5 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO
- ART. 6 - MOTIVI DI SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO
- ART. 7 - PROCEDIMENTO PER L' AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
- ART. 8 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI - CASI PARTICOLARI
- ART. 9 - CONVENZIONE
- ART. 10 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE
- ART. 11 - COSTITUZIONE PERSONALE DEL SINDACO
- ART. 12 - COMPENSI PER INCARICHI LEGALI DI ASSISTENZA GIUDIZIALE
- ART. 13 - ULTERIORI COMPENSI - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE
- ART. 14 - ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE
- ART. 15 - TRANSAZIONE DELLE CONTROVERSIE
- ART. 16 - ESECUZIONE DELLE SENTENZE
- ART. 17 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- ART. 18 - NORME DI RINVIO

ART. 1 - PREMESSA

Il presente documento disciplina gli incarichi conferiti a professionisti esterni al Comune di Mola di Bari per l'espletamento di attività di assistenza legale, compresa la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente, in singole cause pendenti davanti al giudice competente, in sede stragiudiziale ed in ogni altra attività diretta allo studio e alla soluzione di problemi di particolare complessità, non riconducibili alla normale attività degli uffici comunali, in conformità allo Statuto comunale ed ai principi di trasparenza, concorrenza, economicità ed efficienza a cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione.

In base alle disposizioni del codice degli appalti vigente (D.lgs. n. 50/2016), gli affidamenti degli incarichi di patrocinio legale vanno ricondotti alla categoria degli appalti di servizi ai quali non si applicano in toto le disposizioni del codice, trattandosi di servizi esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione (art. 17, comma 1 lett. d).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 7, dello Statuto Comunale, la Giunta promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere.

La rappresentanza dell'ente in giudizio spetta al Sindaco. La procura alle liti viene conferita direttamente dal Sindaco.

ART. 2 - ISTITUZIONE DELL'ELENCO

Per l'affidamento degli incarichi professionali esterni ed al fine di garantire la massima professionalità e trasparenza degli incarichi, è istituito apposito elenco dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio stragiudiziale e giudiziale dinanzi a tutte le Giurisdizioni (civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile e costituzionale).

L'Elenco sarà suddiviso in apposite sezioni, secondo le seguenti materie:

- 1) Diritto Civile
- 2) Diritto Amministrativo
- 3) Diritto del Lavoro
- 4) Diritto Penale

Il professionista o lo studio associato potrà iscriversi ad un massimo di due sezioni.

A tal fine il professionista al momento della richiesta di inserimento nell'elenco, indica la materia di specializzazione, allegando un dettagliato curriculum professionale.

ART. 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

I requisiti necessari per l'iscrizione nell'Elenco, sono i seguenti:

- a) essere iscritti ad un Ordine degli Avvocati;
- b) non trovarsi in stato di incompatibilità con la P.A. precedente, né di avere cause ostate a contrarre con la P.A.;
- c) assenza di conflitto di interessi nonché di cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di patrocinio legale nell'interesse dell'Ente;
- d) di non avere in corso, alla data della presentazione della candidatura, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Mola di Bari;
- e) di non avere, alla data della presentazione della candidatura, rapporti di parentela, affinità entro il secondo grado, coniugio o convivenza con i dipendenti del Comune titolari di POS e con gli Amministratori in carica;
- f) non rivestire, alla data di presentazione della domanda, la carica di Assessore/Consigliere/Sindaco;
- g) non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. (c.d. patteggiamento), per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecite;
- h) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;

- i) essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati;
- l) essere in possesso di apposita polizza di assicurazione, in corso di validità, ai sensi di legge;
- m) non essere risultati destinatari di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare.

L'iscrizione nell'Elenco o il suo diniego sono disposti dal Responsabile del Servizio Contenzioso, previa valutazione della domanda e dei curricula.

L'iscrizione avviene *ratione materiae* e in ordine di acquisizione al protocollo dell'Ente. All'esito dell'esame delle istanze pervenute e della documentazione allegata, verrà predisposto, per ciascuna sezione, l'Elenco degli avvocati accreditati, che sarà reso noto con la determinazione di approvazione dello stesso.

L'Elenco dei professionisti e degli incarichi conferiti sono pubblici.

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

L'iscrizione all'Elenco sarà preceduta dalla pubblicazione di un Avviso pubblico all'Albo pretorio comunale e sul sito istituzionale dell'Ente, nonché dalla comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bari, a cura del Responsabile dell'Ufficio contenzioso.

L'Elenco sarà formato dalle candidature pervenute entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'Avviso.

E' previsto il formale aggiornamento dell'Elenco aperto che terrà conto sia delle nuove candidature, che di volta in volta perverranno, sia dei nuovi ed eventuali requisiti maturati che saranno comunicati dai professionisti già iscritti.

Le nuove candidature e/o gli eventuali nuovi ed ulteriori requisiti curriculari, comunicati dai professionisti già presenti nell'Elenco aperto, saranno esaminati con cadenza semestrale, decorrente dalla pubblicazione del primo elenco aperto, con conseguenziale periodico aggiornamento dell'elenco stesso, secondo l'ordine di acquisizione al protocollo dell'Ente.

Il dossier di candidatura, composto dalla domanda di iscrizione all'Elenco aperto, con indicazione della/e sezione/i prescelta/e ed allegazione del curriculum professionale, sottoscritto ed elaborato in conformità al formato europeo e di copia del presente Disciplinare sottoscritto, a pena di esclusione, per presa visione ed accettazione, deve essere trasmesso esclusivamente a mezzo PEC, all'indirizzo: serviziocale.comune.moladibari@pec.rupar.puglia.it, indicando nell'oggetto della mail "Avviso pubblico per la costituzione di un Elenco di Avvocati".

Il recapito dell'istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione.

L'istanza di partecipazione da parte dei vari candidati ha il solo scopo di manifestare la disponibilità all'assunzione di eventuale incarico e l'accettazione delle condizioni del presente Avviso. Le domande saranno ritenute ammissibili solo se conformi alle indicazioni di cui all'Avviso pubblico.

L'istruttoria delle candidature ai fini dell'inserimento nell'Elenco aperto verrà effettuata, sulla base dell'esame dei curricula presentati, dal Servizio Contenzioso dell'Ente che verificherà il possesso, per ciascuna di esse, dei requisiti di ammissibilità di cui all'Avviso pubblico.

Le domande ammesse confluiranno nelle apposite sezioni dell'Elenco aperto, in ordine di acquisizione al protocollo dell'Ente.

La composizione dell'Elenco verrà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune di Mola di Bari, nonché sul sito istituzionale dell'Ente sezione "Servizi"- sottosezione "Struttura organizzativa dell'Ente/ Settore Servizi Generali/Servizio Legale".

Con l'Avviso pubblico per la costituzione dell'Elenco non si intenderà posta in essere alcuna procedura selettiva, para-concorsuale, né sarà prevista l'elaborazione e/o predisposizione di alcuna graduatoria di merito.

L'inserimento negli elenchi degli esperti non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi professionali da parte del Comune di Mola di Bari.

ART. 5 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO

La scelta del professionista dovrà essere operata secondo uno o più dei seguenti criteri:

- a) sezione di iscrizione
- b) specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- c) casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- d) sussistenza di elementi di connessione soggettiva ed oggettiva tra diversi giudizi, preferenza per ragioni di economicità in favore dello stesso difensore, con conseguente determinazione del compenso in misura onnicomprensiva ed unitaria;
- e) principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco.

Il professionista incaricato può declinare l'incarico solo per obiettive e motivate ragioni.

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico dovrà rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal precedente art. 3 e dal Codice deontologico forense.

ART. 6 - MOTIVI DI SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Sospensione dall'Elenco

Ove il soggetto interessato si renda responsabile di una inadempienza contrattuale, il Comune di Mola di Bari potrà a suo insindacabile giudizio, sospendere l'iscrizione all'elenco. Della sospensione viene data comunicazione al soggetto interessato con l'indicazione del motivo.

Cancellazione dell'Elenco

La cancellazione dell'Elenco dei soggetti iscritti, ha luogo nel caso di :

- a) accertata grave inadempienza;
- b) perdita dei requisiti di iscrizione;
- c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'art. 3 del presente disciplinare;
- d) assunzione, in costanza di iscrizione nella lista, di incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente;
- e) non assolvimento, con puntualità e diligenza, degli incarichi loro affidati;
- f) rifiuto per due volte dell'incarico affidato;
- g) non presentazione alcuna offerta, a seguito di interpello, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive;
- h) a seguito di specifica richiesta;

La cancellazione dall'elenco viene comunicata al soggetto interessato.

ART. 7 - PROCEDIMENTO PER L' AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

La Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 e 40 dello Statuto Comunale adotta la deliberazione d'indirizzo e di autorizzazione a stare in giudizio nei confronti del Sindaco, nella qualità di legale rappresentante dell'Ente. Il mandato "ad litem" è conferito dal Sindaco, al legale incaricato secondo il presente disciplinare.

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta su proposta del Responsabile del servizio contenzioso, previa acquisizione di una relazione del Responsabile del settore cui afferisce la controversia *ratione materiae*, recante le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di convenienza e opportunità della costituzione in giudizio dell'Ente ovvero per intraprendere azioni legali.

Il Responsabile dell'Ufficio del Contenzioso, sulla base degli specifici fabbisogni di difesa dell'Ente di volta in volta occorrenti, procede, con propria Determinazione, all'individuazione del professionista cui affidare l'incarico di patrocinio legale, anche in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dello stesso, attingendo il nominativo dall'elenco di cui al presente disciplinare, nell'ambito delle sezioni articolate *ratione materiae* .

In fase di prima applicazione, viene individuata, nell'ambito della sezione, in ordine di iscrizione nell'Elenco, una rosa di cinque professionisti, ai quali verrà richiesto apposito preventivo/offerta per lo svolgimento dell'incarico.

Per l'invio dell'offerta dovrà essere assegnato ai professionisti preselezionati un termine di norma non inferiore a cinque giorni, salvo che le scadenze processuali previste per la costituzione/resistenza in giudizio e/o proposizione dell'azione impongano un termine più breve.

L'incarico sarà affidato al professionista che avrà formulato, spese comprese, il preventivo più basso, esclusi ulteriori accessori previsti per legge.

Nel caso di offerta di eguale importo complessivo, l'incarico sarà affidato al professionista che per primo avrà inviato il proprio preventivo.

I professionisti interpellati e risultati non affidatari dell'incarico, non saranno ulteriormente interpellati per gli incarichi successivi, per i quali, la rosa dei cinque professionisti da interpellare, sarà, di volta in volta composta, secondo lo scorrimento della graduatoria, da coloro che seguono, in ordine di iscrizione nell'Elenco.

Resta fermo che, in ottemperanza al principio di rotazione, ogni professionista può ricevere nel corso dell'anno più di un incarico solo se lo scorrimento dell'elenco si sia esaurito.

Non possono essere dati incarichi congiunti a più avvocati, a meno che gli stessi non accettino, quale compenso, un unico onorario.

Non possono altresì essere attribuiti incarichi ad avvocati che, al momento del conferimento del mandato, abbiano, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Mola di Bari, ovvero si trovino in altre situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi con l'Ente tali da nuocere alla imparziale tutela delle ragioni dell'Amministrazione.

Il Legale chiamato a prestare la propria collaborazione può, per ragioni di indisponibilità temporanea, rinunciare all'incarico.

In caso di accettazione, la rinuncia al mandato prima della definizione della causa attribuita alla difesa del legale rinunciataro, determinerà esclusione dall'Elenco, salvo comprovati motivi e/o impedimenti.

Il professionista che a seguito dell'interpello, non presenti alcuna offerta, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive, sarà automaticamente cancellato dalla lista.

Il Servizio Contenzioso trasmette al professionista la determinazione d'incarico nonché tutti gli atti che al momento sembrano opportuni e necessari per la causa.

Tutti gli uffici del Comune per il tramite del Servizio Contenzioso hanno cura di evadere ogni richiesta degli avvocati difensori, nonché ogni richiesta del medesimo Servizio per l'istruttoria delle pratiche, e ciò nei tempi strettamente necessari.

ART. 8 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI - CASI PARTICOLARI

Il Responsabile del servizio contenzioso può derogare alle modalità di interpello di una cinquina di professionisti di cui al precedente art. 7 nel caso di costituzioni in giudizio impellenti e non conciliabili con i tempi richiesti dall'applicazione dei principi di cui al presente Disciplinare, procedendo all'individuazione del professionista mediante estrazione a sorte o ad una scelta diretta, dandone adeguata motivazione e nel rispetto del principio della rotazione.

In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, la Giunta comunale si riserva la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nella lista ovvero a prescindere dal principio di rotazione, per giudizi di rilevante importanza e/o complessità in relazione alla natura della materia e/o per la particolare rilevanza degli interessi pubblici coinvolti, che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.

Per esigenze di continuità difensiva nel caso di successivi gradi di giudizio relativi alla medesima controversia è possibile conferire l'incarico al medesimo professionista che ha curato i gradi precedenti di giudizio, se in possesso dei requisiti necessari per il relativo patrocinio, così come in caso di connessione di procedimenti l'incarico di patrocinio è affidato, in via preferenziale, al professionista già individuato per la causa principale, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 4 del codice degli appalti.

Per i casi di incarichi a professionisti di cui al precedente comma, la misura massima dei compensi, riferiti al singolo grado del giudizio o all'attività stragiudiziale, in relazione agli scaglioni di valore previsti dalle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.(valori medi), sarà determinata e pattuita con i legali, nella misura non superiore ai valori minimi (ovvero valori medi, diminuiti del 50%).

ART. 9 - CONVENZIONE

All'atto del conferimento dell'incarico il professionista dovrà sottoscrivere l'apposita Convenzione disciplinante i rapporti giuridico - economici, in cui viene previsto tra l'altro:

- l'impegno di relazionare costantemente all'ufficio Contenzioso dell'Ente sull'attività svolta e sull'evoluzione della causa, allegando tutti gli atti predisposti nell'interesse dell'Ente, nonché le memorie proprie e della controparte, e i provvedimenti giudiziari;
- l'impegno, per la durata dell'incarico, a non assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro il Comune di Mola di Bari, né incarichi di consulenza in contrasto con gli interessi dell'Ente;
- il permanere dei requisiti per l'iscrizione all'albo e l'inesistenza di cause ostantive all'assunzione dello specifico incarico.

La mancata sottoscrizione della Convenzione è causa di nullità del mandato conferito.

ART. 10 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Nell'espletamento dell'incarico il legale incaricato è tenuto al segreto d'ufficio in relazione a fatti informazioni ed altre notizie appresi nello svolgimento dello stesso.

La violazione dei propri doveri da parte del legale, oltre a giustificare la risoluzione anticipata del rapporto, è fonte di responsabilità penale, civile e contabile, secondo le disposizioni vigenti in materia.

I professionisti incaricati della difesa, oltre a svolgere tutte le attività connesse alla rappresentanza ed assistenza in giudizio del Comune di Mola di Bari, nel rispetto dei vincoli del mandato ad litem, devono garantire le seguenti specifiche attività ritenute essenziali per la tutela degli interessi dell'Ente:

- a) il professionista deve partecipare a tutte le udienze ed in caso di giudizi aventi lo stesso soggetto/oggetto, qualora risulti economicamente più conveniente, chiedere la riunione dei procedimenti;
- b) il professionista è tenuto ad informare tempestivamente il Comune di Mola di Bari in ordine ad ogni circostanza rilevante relativa all'espletamento dell'incarico professionale;
- c) il professionista, deve anche successivamente all'affidamento dell'incarico, dichiarare eventuali situazioni di incompatibilità sopravvenute;
- d) il professionista deve costituirsi in giudizio nel rispetto dei termini processuali e comunque per tutta la durata del giudizio nel rispetto dei termini che scadenano le attività processuali stesse;
- e) in caso di sentenza sfavorevole al Comune di Mola di Bari, il professionista deve comunicarla tempestivamente, unitamente ad una relazione che indichi peraltro la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione nonché una valutazione sull'economicità dell'eventuale giudizio di impugnazione.

La manifesta negligenza, gli errori evidenti e i ritardi, nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente disciplinare e con quelle che regolano l'attività forense, danno luogo alla revoca dell'incarico legale.

ART. 11 - COSTITUZIONE PERSONALE DEL SINDACO

Nelle ipotesi di stipula di convenzioni di negoziazione assistita o di mediazione, al fine di contenere la spesa pubblica, l'Amministrazione autorizza il Sindaco o suo delegato, a stare in giudizio personalmente, avvalendosi dell'assistenza legale del Responsabile del Servizio Contenzioso.

ART. 12 - COMPENSI PER INCARICHI LEGALI DI ASSISTENZA GIUDIZIALE

Il professionista ha l'onere di informare tempestivamente l'Ente circa la sopravvenienza di eventi che possano incidere sul valore della causa e, per l'effetto, determinare una modifica del compenso pattuito.

I compensi vanno determinati e pattuiti per fasi.

I compensi per gli incarichi legali di assistenza giudiziale, non potranno essere superiori, come importo economico al valore medio di liquidazione previsto dalle tabelle dei compensi professionali degli avvocati di cui al D.M. n. 55/2014.

In ogni caso i compensi non potranno essere inferiori a quelli minimi previsti dal richiamato Decreto ministeriale, al fine di salvaguardare il rispetto del decoro e della dignità della professione forense.

Il legale deve attenersi, nella redazione della parcella a quanto indicato nel preventivo dallo stesso presentato, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.

L'importo può essere motivatamente ridotto dal responsabile del servizio contenzioso qualora l'attività svolta dal legale sia stata minore rispetto a quella preventivata.

Con il conferimento dell'incarico, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, si potrà procedere, previo deposito da parte del professionista di apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto prescritto dalla L. n. 136/2010, alla liquidazione di un acconto sui compensi pattuiti, nella misura pari al compenso previsto per le fasi di studio della controversia ed introduttiva, mentre per l'attività stragiudiziale in misura non superiore al 25% del compenso pattuito.

Si applicano le disposizioni del D.M. 55/2014 e successive modificazioni per i giudizi non compiuti e per gli incarichi non portati a termine. In tali casi, quindi, per l'attività prestata dall'avvocato, si liquidano i compensi, così come determinati, maturati sino alla cessazione per qualsiasi causa del rapporto professionale. In caso di giudizi riuniti o comunque connessi tra loro poiché attinenti questioni in fatto o in diritto identiche ovvero analoghe, al professionista sarà corrisposto il compenso, così come innanzi stabilito, per il primo giudizio ed il 15% del compenso predetto, oltre accessori come per legge, per ciascun giudizio connesso e tanto anche nel caso in cui non vi sia la riunione dei giudizi, a meno che, pur nella identità di posizione processuale delle varie parti, la prestazione professionale comporti l'esame di situazioni particolari di fatto e di diritto motivate adeguatamente.

Il professionista dovrà obbligarsi a non azionare procedure monitorie in danno del Comune prima che sia trascorso almeno un anno dalla presentazione della fattura di pagamento, validato dall'ufficio competente dell'istruttoria per la liquidazione. L'avvocato, per agire giudizialmente nei confronti dell'Ente per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti.

Le presenti disposizioni dovranno costituire apposita clausola da inserirsi nella convenzione di incarico che andrà specificatamente accettata dal professionista incaricato ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile.

Ai fini della liquidazione del saldo del compenso, il legale incaricato dovrà, dopo aver trasmesso la sentenza o decisione pronunciata dall'Autorità Giudiziaria, rilasciare apposita parcella spese, diritti ed onorari di causa, nella quale dovrà dar conto in modo analitico, dell'intera attività processuale posta in essere nell'espletamento dell'incarico legale.

Alla liquidazione del compenso e dell'eventuale acconto si provvederà in ogni caso solo previa emissione, da parte del legale incaricato, di apposita fattura.

Nel caso di affidamento di incarico ad uno studio associato il Comune di Mola di Bari è tenuto a remunerare il compenso professionale di un solo professionista.

ART. 13 - ULTERIORI COMPENSI - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE

I pareri resi in corso di causa non danno luogo ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello determinato ai sensi del precedente art. 12.

Nulla verrà versato ad integrazione del corrispettivo stabilito al momento dell'incarico per qualunque tipo di attività suppletiva, a meno che la stessa non sia stata dall'avvocato incaricato preventivamente comunicata per iscritto all'Amministrazione e da questa formalmente autorizzata.

ART. 14 - ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE

Il Comune di Mola di Bari si riserva la facoltà, ove ritenuto opportuno, di affidare ai professionisti iscritti nell'elenco, con particolare riferimento a determinate materie, specifici incarichi che presuppongono una preventiva attività di carattere stragiudiziale.

I compensi per l'espletamento dell'attività saranno determinati in base al valore della pratica e secondo i parametri contenuti nella seguente tabella:

Da € 0,01 a € 1.100,00 :	€ 270,00
Da €. 1.100,01: a € 5.200,00	€ 1.215,00
Da €. 5.200,01 a €. 26.000,00:	€ 1.890,00
Da €. 26.000,01 a €. 52.000,00:	€ 2.295,00
Da €. 52.000,01 a €. 260.000,00:	€ 4.320,00
Da € 260.000,01 a € 520.000,00	€ 5.870,00

Nessun ulteriore onere graverà sul Comune di Mola di Bari per le prestazioni rese, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, il cui importo complessivo sarà liquidato a conclusione della prestazione, su presentazione di idonea documentazione a riprova.

ART. 15 - TRANSAZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il Comune, al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, ha facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora se ne ravvisi l'utilità, per l'Ente.

Il potere di conciliare e transigere le liti spetta alla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 36 dello Statuto Comunale

A tal fine il Responsabile del Servizio competente per materia, per le cause pendenti, con parere scritto favorevole del legale incaricato, valuterà la definizione delle stesse in via transattiva; per le controversie stragiudiziali sarà il Responsabile del Servizio interessato, competente per materia, a procedere all'esame dei presupposti di fatto e di diritto, dell'an debeatur e del quantum debeatur al fine di verificare la convenienza per l'Ente di definire le controversie con transazione, onde evitare aggravio di spese a carico dell'Ente.

ART. 16 - ESECUZIONE DELLE SENTENZE

Per tutti i giudizi che si concludono con una sentenza di condanna per l'Ente si valuterà l'opportunità di una eventuale impugnativa, o definizione transattiva (vedi art. 15) se ne ricorrono i presupposti.

Per le esecuzioni delle sentenze e decisioni giurisdizionali si procederà, ai sensi dell'art. 194 del TUEL (D.lgs 267/2000), al riconoscimento del debito fuori bilancio al fine di evitare procedimenti esecutivi in danno al Comune, con ulteriore aggravio di spese, ricorrendone i presupposti.

ART. 17 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I professionisti, nell'espletamento del mandato loro affidato, si impegnano a rispettare gli obblighi di riservatezza e il segreto professionale previsti dalla legge e dal codice di Deontologia forense, e a trattare i dati nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196/03 e s.m.i. nonché dal "Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria" approvato con Delibera del Garante per la protezione dei dati personali. (Deliberazione n. 60 - Pubblicata sulla G.U. n. 275 del 24-11-2008).

I Professionisti, nei limiti dell'incarico professionale ricevuto e per finalità strettamente connesse e/o strumentali al mandato ricevuto, si impegnano altresì a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, in conformità a quanto disposto dall'art. 11 del D.lgs 196/03 e s.m.i.

ART. 18 - NORME DI RINVIO

A seguito dell'approvazione del presente disciplinare si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni e discipline inerenti la funzione e gli incarichi affidati finora agli Avvocati esterni all'Ente.

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia, alla legge professionale, e al codice deontologico forense.